

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1225

**Società in house InnovaPuglia S.p.A. -Designazione organo amministrativo.**

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Come è noto, InnovaPuglia S.p.A. è società *in house* a socio unico Regione Puglia.

Con Deliberazione n. 1127 del 11 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A. e designato i componenti del Collegio Sindacale con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, determinandone il relativo compenso.

Con riferimento alle determinazioni relative alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico della Società InnovaPuglia S.p.A., premesso che ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle citate *Linee di indirizzo* di cui alla DGR 812/2014, le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società *in house* e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale, la Giunta, si è determinata nel senso di rinviare la trattazione dell'argomento per deliberare in ordine ai relativi indirizzi.

Si rende pertanto necessario procedere alla designazione dell'organo amministrativo per le conseguenti deliberazioni assembleari.

L'organo amministrativo in scadenza nominato dall'assemblea del 24 giugno 2016 risulta costituito da un Amministratore Unico; la durata della nomina è stata fissata in un anno e comunque fino e non oltre l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Alla luce delle vigenti disposizioni normative nonché di considerazioni che attengono le esigenze organizzative della Società, nel quadro della generale rifunzionalizzazione della stessa, è stata analizzata la possibilità di dotare la Società InnovaPuglia S.p.A. di un Organo Amministrativo a struttura collegiale in luogo di quella monocratica, individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità e, al contempo, restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Comunitario e Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate. In breve, realizzando una riduzione di spesa rispetto al precedente monocratico, nonostante la plurisoggettività del nuovo Organo Amministrativo.

Lo Statuto della Società InnovaPuglia S.p.A. all'art. 12 prevede che la società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati in Assemblea dal socio unico Regione Puglia secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, che gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Riguardo alla scelta di un organo amministrazione collegiale, è doveroso anzitutto ricordare come la Regione Puglia ha già ricevuto — e tempestivamente posto in essere - espresse indicazioni anche da parte della Corte dei Conti, la quale, con riferimento ad altra società partecipata, la Acquedotto Pugliese S.p.A., ha rinnovato, giova citarlo testualmente, "le perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l'assenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi può costituire l'occasione per l'assunzione di decisioni che, al di là del possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni." (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013).

Le considerazioni di cui sopra, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e

della più consolidata ed autorevole dottrina in materia per la quale la collegialità dell'organo amministrativo rappresenta elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società per azioni, specie se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali.

Questo indirizzo è stato ribadito sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario.

Il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice Civile. In detto solco si pongono anche le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, con il quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia"), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica. Tra le novità introdotte dal menzionato decreto si rappresenta, per quanto qui di interesse, che l'art. 11 (commi 2 e 3) prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico ma che l'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Le succitate posizioni del Legislatore nazionale sono certamente rafforzate da quelle del Legislatore comunitario, che fin dagli anni 90, con i lavori del High Level Group of Company Law Experts, costituito dalla Commissione Europea proprio al fine di avviare la strutturazione di una disciplina comunitaria delle società di capitali, ha da subito posto al centro dell'attenzione l'organo amministrativo, ed in particolare la composizione e gli obblighi del consiglio di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per l'efficacia della gestione e dei controlli su quest'ultima.

Per le ragioni suesposte e tenuto conto delle esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, si ritiene di valutare favorevolmente l'odierna opportunità di ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella, monocratica, rappresentata dall'Amministratore Unico, procedendo pertanto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato.

Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche indicazioni della Corte dei Conti, detta decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società, opera nel senso dell'ampliamento di quei presidi, e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l'azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto, e soprattutto, alla *mission* affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.

In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, *"Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società."* A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.

Occorre, inoltre, determinare il compenso dell'organo di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016. Tale ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitative al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i.: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*, e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 102.000, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6, occorre fissare il compenso annuale del nominando Consiglio di Amministrazione nella misura massima complessiva di € 81.600.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.

#### **Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per l'effetto:

- 1) partecipare alla prossima assemblea della Società InnovaPuglia S.p.A., avente all'Ordine del Giorno le Determinazioni relative alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. NI-

COLA LOPANE -Dirigente Regione Puglia conferendo il seguente mandato:

- designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

PROF. FABRIZIO D'ADDARIO, nato a BARI, il 25-02-1967 con la carica di Presidente;

AVV. ALESSANDRA LOPEZ, nato a BARI, il 8-07-1974

AVV. FRANCESCO SPINA, nato a BISCEGLIE, il 4-03-1967;

- stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

- determinare il rispettivo compenso annuale lordo in € 35.000 per il Presidente ed € 20.000 per ciascun Consigliere;

- prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019;

3) di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;

4) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano